

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 234

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore GENTILE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 2001

—————

Modifiche agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*sexies*, 600-*septies* del codice penale e all’articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, sulla spinta di sempre più drammatici episodi di cronaca, sono stati recentemente varati alcuni provvedimenti legislativi che innovando profondamente la materia dei delitti contro la morale e la libertà sessuale, prestano una particolare attenzione alla disciplina dei casi di violenza sui minori anche nell'ambito familiare.

In particolare con la legge 3 agosto 1998, n. 269, è stata introdotta una serie di norme contro la pedofilia, che costituisce il risultato dell'impegno assunto dal nostro Paese in virtù della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176, e della successiva Dichiarazione finale della Conferenza mondiale di

Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, in ordine alla tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e di violenza sessuale, a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicofisico, spirituale, morale e sociale.

Il disegno di legge è composto da 6 articoli di cui i primi 5 sostituiscono e modificano gli articoli del codice penale 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-sexies e 600-septies. L'articolo 6 sostituisce l'articolo 17 della legge n. 269 del 1998. Di particolare rilevanza sono le modifiche che vengono apportate con gli articoli 5 e 6: il primo prevede le varie ipotesi di interdizione dai pubblici uffici e il secondo che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Centro per la tutela dell'infanzia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 600-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 600-*bis*. - (*Prostituzione minorile*). - Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità anche non economica, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire trenta milioni».

Art. 2.

1. L'ultimo comma dell'articolo 600-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire quindici milioni».

Art. 3.

1. L'articolo 600-*quater* è sostituito dal seguente:

«Art. 600-*quater*. - (*Detenzione di materiale pornografico*). - Chiunque consapevol-

mente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire quindici milioni».

Art. 4.

1. L'articolo 600-*sexies* è sostituito dal seguente:

«Art. 600-*sexies*. - (*Circostanze aggravanti ed attenuanti*). Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter* e 600-*quinqüies* la pena è aumentata dalla metà a due terzi se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.

Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter* e 600-*quinqüies*, se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se commesso in danno di minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata, la pena non può essere inferiore ad anni dieci.

Il genitore naturale o adottivo condannato ai sensi degli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, 600-*quinqüies* è privato della potestà dei genitori. I beni del condannato sono sottoposti a confisca e destinati, unitamente al ricavato delle sanzioni pecuniarie, all'educazione, al mantenimento ed al recupero della persona offesa, ovvero sono amministrati dal tutore nell'interesse esclusivo del minore sino al compimento del diciottesimo anno di età.

Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, primo comma, e 600-*ter* la pena aumentata

è se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Qualora i reati di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter* e 600-*quinqüies* siano commessi da tre o più persone in concorso tra loro la pena non può essere inferiore ad anni dieci di reclusione e lire ottanta milioni di multa. La pena è aumentata se il numero dei concorrenti è superiore a dieci.

Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle previste dal presente articolo, la pena non può essere inferiore ad anni dodici di reclusione e a lire cento milioni di multa.

Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis* e 600-*ter* la pena è ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà».

Art. 5.

1. Alla fine dell'articolo 600-*septies* del codice penale sono aggiunti i seguenti commi:

«Alla condanna per i delitti previsti dagli articoli di cui al primo comma consegue in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici ai sensi dell'articolo 29 del codice penale. In ogni caso l'interdizione temporanea non può avere durata inferiore ad anni due.

Oltre all'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte ai sensi dell'articolo 30 del codice penale, che non può avere durata inferiore ad anni due, per gli iscritti agli albi ed agli ordini professionali in caso di condanna è sempre applicata dai rispettivi ordini la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per un minimo di anni due e, nei casi più gravi, la radiazione.

E' sempre ordinata la pubblicazione della sentenza di condanna divenuta irrevocabile per i reati previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quinqüies*.

Nei casi previsti dalla legge, consegue alla sentenza di condanna o di proscioglimento

per i reati di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quinqies* l'applicazione di una misura di sicurezza personale.

Nei casi di cui all'articolo 274 del codice di procedura penale è sempre applicata la misura cautelare del divieto di espatrio, salva l'applicazione di misure cautelari coercitive maggiormente afflittive».

Art. 6.

1. L'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - (*Centro per la tutela dell'infanzia*). - 1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Centro per la tutela dell'infanzia di seguito denominato «Centro». Il Centro è presieduto dal Ministro dell'interno al quale sono trasmesse le sentenze di condanna per i reati di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinqies*, 600-*sexies*, 600-*septies* al fine dell'inchiesta sull'ambiente in cui sono maturati i fini delittuosi.

2. Fanno parte del Centro, un rappresentante del Ministero degli affari esteri, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante del Ministero della sanità, un rappresentante del Ministero della giustizia, un rappresentante di ciascuna regione, un rappresentante dell'Ordine degli psicologi ed un rappresentate della Società italiana di psichiatria.

3. Il Centro decide entro il 30 giugno di ogni anno lo stanziamento dei fondi da affidare alle pubbliche amministrazioni per la prevenzione, la terapia ed il reinserimento sociale delle vittime.

4. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge, tranne i casi di cui al secondo comma dell'articolo 600-*sexies* del codice penale, sono versate sull'apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

mica e destinate al finanziamento dei programmi di cui al comma 3.

5. Le regioni partecipano ai programmi di cui al comma 3 con fondi ordinari del proprio bilancio determinati in fase di concertazione con il Centro.

6. Gli istituti scolastici sono autorizzati a stipulare convenzioni con personale medico neuropsichiatrico e psicologico, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la prevenzione ed il monitoraggio del disagio infantile.

7. Le regioni partecipano ai programmi di intervento mediante l'utilizzo del personale neuropsichiatrico delle aziende sanitarie locali anche ampliando la dotazione organica finalizzata all'intervento contro gli abusi sessuali ai minori.

8. Il Centro trasmette annualmente al Parlamento una relazione sulle sue attività, promuove la ricerca scientifica e di consulenza e rappresenta, congiuntamente al Ministero degli affari esteri, l'Italia nei dibattiti e negli incontri promossi dagli organismi internazionali sul fenomeno della pedofilia».

